



COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



ORIGINALE

Ordinanza n. 14/2023

OGGETTO: TAGLIO SIEPI E RAMI NELLA FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA' PUBBLICA.

IL SINDACO

Considerato che:

- le aree e/o terreni ineditati, sia nel centro abitato che nelle zone periferiche, costituiscono, in modo particolare nella stagione estiva, ricovero di cani randagi, serpenti, ratti, ecc... con presumibile pericolo per le abitazioni confinanti;
- dalle predette aree inedificate, spesso incolte, sovente gli alberi, siepi e altri tipi di vegetazione ivi presente, propendono verso la sede stradale, i marciapiedi e altri percorsi ciclo-pedonali, determinando un restringimento della carreggiata oppure costituendo ostacolo per il transito dei veicoli e dei pedoni, anche limitando la visibilità della carreggiata, la leggibilità della segnaletica stradale, nonché riducendo la luminosità nelle ore notturne;
- la predetta vegetazione può essere causa di ulteriori e gravi pericoli in occasione di particolari eventi meteorologici, tanto da arrecare pregiudizi agli utenti della strada, mettere a repentaglio la pubblica incolumità o comunque arrecare altri tipi di danni;

Viste le problematiche di natura igienico, nonché la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza degli utenti della strada;

Ritenuto di dover provvedere all'eliminazione di tali pericoli e/o inconvenienti a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica;

Dato Atto che i proprietari e/o conduttori dei terreni e/o immobili confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico hanno il dovere di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di evitare che la vegetazione esistente costituisca pericolo per gli utenti della strada, per l'incolumità pubblica o possa costituire problema di natura igienico;

Ritenuto di fondamentale importanza la tutela delle strade, per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

Sentita la Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza per l'adozione della presente ordinanza in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

1. la potatura delle siepi ed il taglio di rami, degli arbusti e delle grandi essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi e/o percorsi ciclo-pedonali, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero dalla sede stradale delle foglie, frutti e/o ramaglie;
2. di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale; E' fatto inoltre obbligo di:
 1. provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;

2. adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione veicolare e pedonale;
3. provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;

La presente ordinanza deve essere ottemperata nel termine di 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

In caso di inottemperanza nei confronti del trasgressore sarà irrogata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. Oltre all'applicazione della sanzione, in esito a relazione della Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà con spese a carico degli inadempienti.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- affissa all'Albo Pretorio del Comune di Camigliano;
- inviata alla Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore per vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento, svolgendo attività preventiva e repressiva nel rispetto del presente provvedimento;
- data la più ampia diffusione del su tutto il territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati

Informa che, ai sensi della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso, nei modi e nei termini previsti dalla legge, ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 giorni;
- al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito comunale

Camigliano: 14.06.2023.

Il Sindaco
Avv. Antonio Veltre

